

**ATTO N. DD 6612**

**DEL 09/12/2021**

**Rep. di struttura DD-TA1 N. 306**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

### **DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI**

**OGGETTO:** AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 123-19603/2015 DEL 03/07/2015. PROVVEDIMENTO DI RIESAME AI SENSI DELL'ART. 29 OCTIES COMMA 3 LETT. a) DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.  
SOCIETÀ: FER-NOVA S.r.l.  
SEDE LEGALE e  
OPERATIVA: Strada del Francese 97/37 – TORINO  
P.IVA: 02468590019 POS. n. 007417

### **Il Dirigente della Direzione**

#### **Premesso che:**

- per effetto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) assunta con provvedimento del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 123-19603/2015 del 03/07/2015, come modificata da successivi aggiornamenti, la Società Fer-Nova S.r.l. esercita l'attività di trattamento rifiuti di cui al p.to 5.5. Allegato VIII Parte Seconda D.lgs. 152/06 e s.m.i. - accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 mg, per la sede operativa di cui all'oggetto;
- a fronte della pubblicazione, in data 17/8/2018, sulla Gazzetta Ufficiale Europea le Conclusioni sulle BAT (BATC), secondo quanto disposto dall'art. 29 octies comma 3 lett. a) del D.Lgs 152/06 e s.m.i., con nota di prot. C.M.To. n. 41463 del 13/04/2021 la Direzione scrivente ha comunicato l'avvio del procedimento di riesame dell'AIA, ai sensi del citato articolo, chiedendo alla Società di trasmettere entro 60 giorni l'idonea modulistica corredata da relazione illustrativa dello stato di applicazione delle BATC. Tale modalità ai fini di consentire verifica dello stato di applicazione delle BATC e garantire l'adeguamento dell'installazione entro quattro anni dalla data di pubblicazione.
- in data 14/06/2021, con nota di prot. C.M.To n. 65056, la Fer-Nova S.r.l. ha richiesto una proroga di 15 giorni per la presentazione della documentazione richiesta;
- con nota di prot. C.M.To n. 66518 del 17/06/2021 la Direzione scrivente ha accolto la richiesta avanzata dal Gestore ed ha fissato come data ultima per la presentazione della domanda il 29/6/2021;
- in data 29/06/2021, con nota di prot. C.M.To. n. 69863, Fer-Nova S.r.l. ha trasmesso la documentazione richiesta;

- in data 6/07/2021, con nota di prot. C.M.To. n. 72074, la Direzione in intestazione ha indetto una Conferenza dei Servizi semplificata (in modalità asincrona) ai sensi dell'art. 14 *bis* della L. 241/90 e s.m.i. assegnando agli Enti coinvolti il termine di 15 giorni per richiedere eventuali integrazioni documentali da trasmettere al responsabile del procedimento, per l'invio di un'unica comunicazione al proponente, nonché il termine del 05/10/2021 per la conclusione dei lavori della Conferenza, ferma restando l'individuazione di un termine differente legato alla necessità o meno di richiedere integrazioni.

Nella nota di indizione, veniva precisato che *la mancata comunicazione delle determinazioni degli Enti coinvolti nel procedimento nei termini indicati, equivale ad assenso senza condizioni*;

- con nota di prot. 2955 del 17/08/2021 (prot. C.M.To. n. 97953 di pari data), è pervenuto il parere di competenza da parte del Comune di Torino - Divisione Urbanistica e Territorio - Area Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito, che non ha evidenziato criticità;
- in data 5/10/2021, con nota di prot. 89028 (prot. C.M.To. n. 103721 di pari data), ARPA ha trasmesso il proprio *contributo tecnico* in cui ha comunicato di non avere osservazioni in merito;
- in data 27/10/2021, con nota di prot. C.M.To. n. 114901, la Fer-Nova S.r.l. ha chiesto di valutare anche l'inserimento all'interno dell'installazione di un nuovo trituratore per la riduzione volumetrica del rifiuto di cui al CER 191212;
- con nota di prot. C.M.To. n. 123518 del 11/11/2021 è stato richiesto all'azienda di fornire approfondimenti sia in merito ad alcuni aspetti legati all'introduzione del nuovo trituratore sia riguardo l'attività di recupero R4 (cessazione dalla qualifica di rifiuto) alla luce di quanto previsto dalle Linee Guida SNPA 23/2020;
- in data 25/11/2021, con nota di prot. C.M.To. n. 133164 la Fer-Nova S.r.l. ha trasmesso la documentazione richiesta;
- con successiva nota del 9/12/2021, prot. C.M.To. n. 138592 ha perfezionato alcuni dati forniti con la suddetta documentazione.

#### **Considerato che:**

- come citato in premessa, in data 17/8/2018, le BATC (BAT Conclusions o Conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili) ed il relativo BRef JRC110318 – BAT Reference Document for Waste Treatment. Come disposto all'art. 29 *octies* comma 3 lett. a) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., l'Autorità Competente dispone il riesame dell'installazione entro quattro anni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea delle BATC;
- in data 13/04/2021, con nota di prot. C.M.To. n. 41463, è stato disposto l'avvio del procedimento di riesame chiedendo di allegare una specifica relazione contenente lo stato di applicazione delle BATC all'installazione. Conseguentemente il procedimento di cui il presente atto costituisce determinazione conclusiva, ha la valenza di riesame per adeguamento alle BATC;
- nel corso del presente procedimento l'azienda ha chiesto di valutare anche l'inserimento di un nuovo trituratore per la riduzione volumetrica del rifiuto di cui al codice CER 191212 - altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211, nonché di poter gestire il rifiuto di cui al codice CER 150106 - imballaggi in materiali misti non più in regime semplificato ex art. 216 del D.lgs. 152/2006, bensì in regime ordinario ex art. 208 del D.lgs. 152/2006 ricompreso nella vigente AIA;
- l'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata attraverso l'indizione di apposita Conferenza dei Servizi condotta in modalità asincrona si è conclusa favorevolmente, facendo emergere gli elementi riassunti nel seguito.

Stato di applicazione delle BATC e BAT AELs applicabili all'installazione

- L'attività svolta da Fer-Nova S.r.l. presso l'installazione di Strada del Francese 97/37 a Torino è ascrivibile alla categoria riportata al punto 5.5) dell'allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per quanto attiene l'attività di stoccaggio di rifiuti pericolosi in quantità superiore a 50 Mg;
- dall'esame della documentazione trasmessa dalla Società, analizzata nell'ambito della Conferenza dei Servizi, è emerso che le BATC riferibili alle attività di gestione rifiuti svolte presso l'installazione sono applicate. Nel seguito si riporta sinteticamente quanto emerso dal confronto con le BATC;
- per quanto riguarda le BATC generali da BAT 1 a BAT 5, la Società è in possesso per l'installazione in oggetto di un SGA certificato secondo la norma UNI EN ISO14001 che prevede specifiche procedure di preaccettazione, accettazione, tracciabilità e caratterizzazione dei rifiuti conferiti ed ha dotato l'impianto di presidi atti a ridurre i rischi derivanti dalla movimentazione e dal trasferimento dei rifiuti;
- in merito alla BAT 6 relativa al monitoraggio dei principali parametri di processo e delle emissioni in acqua, questa risulta essere applicata in considerazione di quanto disposto nel disciplinare del PPGAM approvato (ex Regolamento regionale 1/R e s.m.i.);
- la BAT 7 risulta non essere applicabile in quanto non sono presenti scarichi in corpo idrico;
- per quanto riguarda le BAT da 8 a 16 relative alle emissioni in atmosfera, vista l'assenza di emissioni convogliate, risultano essere applicate solo la BAT 11 e la BAT 14, non risultando applicabili le altre. La BAT 11 consiste nel monitorare, almeno una volta all'anno, il consumo annuo di acqua, energia e materie prime, nonché la produzione annua di residui e di acque reflue: tale BAT risulta essere applicata attraverso la relazione prevista nel PMC dell'AIA vigente che annualmente l'azienda predispose e trasmette. Per quanto riguarda la BAT 14 relativa alla prevenzione delle emissioni diffuse, questa risulta essere applicata alla luce di quanto descritto e documentato dall'azienda in merito all'introduzione del trituratore per la riduzione volumetrica del rifiuto di cui al codice EER 191212;
- le BAT 17 e 18 riguardanti rumore e vibrazioni, così come le BAT 19, 20 e 21 relative alle emissioni nell'acqua, risultano essere applicate attraverso il contenuto del SGA e il PPGAM approvato;
- la BAT 22 risulta non essere applicabile;
- la BAT 23 relativa all'efficienza energetica dell'installazione e la BAT 24 riguardante il riutilizzo degli imballaggi risultano essere applicate, quest'ultima attraverso la verifica costante dello stato di conservazione degli imballaggi stessi;
- la BAT 25, finalizzata alla riduzione delle emissioni di polveri in atmosfera, risulta essere applicata attraverso la presenza dell'impianto di abbattimento delle polveri ad acqua presente nel trituratore di nuova introduzione;
- le BAT 26 e 27, relative al miglioramento della prestazione ambientale complessiva e alla prevenzione delle emissioni dovute a inconvenienti e incidenti e alla prevenzione delle deflagrazioni, risultano essere applicate attraverso le procedure contenute nel SGA;
- le BAT che vanno da 28 a 53 risultano non essere applicabili.

#### Modifiche proposte dal gestore in sede di riesame

- La Fer-Nova S.r.l. ha chiesto di poter gestire il rifiuto di cui al codice EER 150106 - imballaggi in materiali misti non più in regime semplificato ex art. 216 del D.lgs. 152/2006, bensì in regime ordinario ex art. 208 del D.lgs. 152/2006. Tale richiesta nasce dalle caratteristiche del rifiuto ritirato che, per quanto dichiarato dall'azienda, talvolta possono non essere del tutto riconducibili alle specifiche di cui al D.M. 05/02/98 e s.m.i. Considerato che il quantitativo complessivo dei rifiuti autorizzati presso l'installazione, da intendersi come somma dei rifiuti gestiti in regime semplificato (ex art 216) e di quelli gestiti in regime ordinario (A.I.A.) resta invariato, si ritiene che la richiesta del Gestore possa essere accolta.
- Nell'ambito del presente procedimento di riesame il Gestore ha chiesto di poter inserire all'interno dell'installazione un nuovo trituratore mobile per la riduzione volumetrica del rifiuto di cui al codice EER

191212 - altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211. La necessità di effettuare la triturazione del citato rifiuto nasce da una specifica richiesta avanzata dal gestore dell'impianto di smaltimento finale del rifiuto in questione, che la Fer-Nova S.r.l. ha documentato all'interno della propria richiesta. Si tratta di un trituratore mobile gommato dotato di motore a scoppio alimentato a gasolio che verrà posizionato, in fase di utilizzo, vicino all'area A26, in prossimità dei cassoni e/o dei cumuli del rifiuto di cui al codice EER 191212 in area scoperta. Nelle giornate in cui non sarà utilizzato verrà collocato all'interno del capannone 2.

L'azienda ha predisposto una valutazione previsionale di impatto acustico, predisposta da tecnico abilitato in materia di emissioni acustiche, da cui è risultato che *l'installazione di nuovo trituratore presso il sito della FER-nova S.r.l. Strada del Francese n. 97/37-45 - 10156 Torino, rispetta complessivamente i valori limite di zona individuati dal Piano di Classificazione Acustica comunale per la porzione di territorio di suo insediamento.*

Per quanto riguarda la possibilità di produzione di polveri diffuse dal trattamento, il Gestore ha precisato che il trituratore è dotato di un impianto di abbattimento delle polveri ad acqua. Ha inoltre dichiarato che per detto macchinario non è *necessario il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in quanto le emissioni prodotte dalla triturazione dei rifiuti di cui al CER 191212 sono da ritenersi non significative.*

- Il Gestore ha infine comunicato di aver dismesso la pesa posizionata vicino alle aree A26 e A2 da tempo inutilizzata e di aver provveduto a ripristinare la pavimentazione su tale superficie. Ha inoltre provveduto a trasmettere la planimetria aggiornata in merito a tale rimozione.

#### Esiti dell'attività di controllo

- L'ARPA ha effettuato l'ultimo controllo integrato dell'installazione nel corso dell'anno 2021, rilevando quanto emerso nel corso dei sopralluoghi nella relazione riepilogativa del 8/06/2021 di prot. 52506 (prot. C.M.To. n. 62503 del 8/06/2021). Nel corso dell'attività di controllo sono emerse problematiche relative al superamento dei quantitativi massimi autorizzati che sono state successivamente sanate dal Gestore.
- con nota di prot. n. 10906 del 13/02/2008 la S.M.A.T. S.p.a. ha approvato il Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche redatto ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20/2/2006 e s.m.i., a cui il Gestore non ha apportato alcuna modifica e su cui la stessa S.M.A.T. S.p.a. non ha evidenziato criticità nel corso del presente procedimento di riesame;
- in riferimento a quanto previsto dal D.P.R. 151/2011, la Fer-Nova S.r.l. è attualmente in possesso di n. 2 certificati di prevenzione incendi in corso di validità : uno relativo alle aree ricomprese nel mappale n. 15 (rif. pratica n. 45174 VV.F. di Torino) e uno relativo alle aree ricomprese nel mappale n. 111 sub. 113 (rif. pratica n. 60520 VV.F. di Torino) entrambi rinnovati il 14/06/2018;
- l'azienda è inoltre in possesso della Certificazione di cui al Regolamento (EU) n. 333/2011 rilasciato il 9/09/2020 e scadenza il 14/09/2023 per il recupero di rifiuti metallici: ferro, acciaio, alluminio. In riferimento quindi all'attività R4 svolta presso l'installazione, la Fer-Nova S.r.l. ha trasmesso un approfondimento finalizzato a valutarne la conformità ai criteri esplicitati dalle Linee Guida SNPA 23/2020 in merito alla cessazione della qualifica di rifiuto dei rottami ferrosi e non ferrosi, ad esclusione dei rottami in rame. In tale documento il Gestore ha anche identificato la capacità massima dei lotti con riferimento alle diverse tipologie merceologiche dei rottami, nonché la capacità massima di deposito dei rifiuti che hanno cessato da tale qualifica, presenti presso il sito. Tali valori sono riportati nell'Allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante.

#### **Rilevato che:**

- la Conferenza dei Servizi appositamente indetta nell'ambito del riesame e condotta in modalità asincrona si è conclusa con esito favorevole. Si considera acquisito a norma di legge il parere favorevole

incondizionato della S.M.A.T. S.p.a. che non ha trasmesso valutazioni di merito. Il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione del procedimento prevista al comma 6 *bis* dell'art. 14 ter della L. 241/90 e s.m.i.;

- il gestore ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti ai sensi dell'art. 33 del D.lgs 152/2006 e s.m.i., la cui congruità è stata verificata in fase istruttoria;
- per l'adozione del presente provvedimento, l'art. 29 *nonies* del D.lgs.152/2006 e s.m.i. fissa il termine di 150 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di riesame, fatta salva l'interruzione dei termini disposta all'art. 2 comma 7 della L. 241/90 e s.m.i. Il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto di detti termini e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;
- ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura, sia di diritto che di fatto;
- ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. le attività di gestione rifiuti oggetto del presente provvedimento devono essere coperte da idonee garanzie finanziarie che devono essere prestate con le modalità individuate dalla D.G.R. n. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i.;
- alla data di rilascio del presente provvedimento di riesame la Società è in possesso per l'installazione in oggetto di un SGA certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, rinnovato e avente validità dal 30/04/2019 al 30/04/2022. Ciò rileva, oltre che alla verifica dello stato di applicazione delle BAT, anche ai fini delle scadenze con cui sarà effettuato il riesame con valenza di rinnovo periodico disposto ai sensi dell'art. 29 *octies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., che nel caso di specie verrà disposto decorsi dodici anni dalla data di emanazione del presente provvedimento.

**Ritenuto pertanto di:**

- dare atto che, dall'esame dello stato di applicazione delle BAT Conclusions, non è emersa la necessità di adeguamenti alle attività dell'installazione;
- stabilire che il presente provvedimento sostituisce, ai sensi dell'art. 29 quater comma 11 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. , le autorizzazioni riportate in dettaglio al punto 4 del dispositivo
- stabilire le modalità e la frequenza dei controlli programmati da parte di ARPA di cui all'art. 29 decies comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- stabilire le misure relative alle condizioni diverse dal normale esercizio dell'installazione richiamate nell'allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione;
- stabilire, per le motivazioni espone in premessa, le condizioni e prescrizioni cui il gestore dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività autorizzata elencate in dettaglio nell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

**Visti:**

- il D.lgs 152/2006 e s.m.i, in particolare la parte II titolo IIIbis in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e la parte IV in materia di gestione rifiuti;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

- la Legge Regionale 44/2000 di delega alle Province delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;
- l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18/8/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

### **DETERMINA**

1. di rilasciare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 *octies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., il provvedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Fer-Nova S.r.l. con D.D. n. 123-19603/2015 del 03/07/2015 e s.m.i., relativo all'impianto di gestione rifiuti di Strada del Francese 97/37 nel Comune di Torino;
2. di dare atto che dall'esame dello stato di applicazione delle BAT Conclusions, non sono necessari adeguamenti alle attività dell'installazione;
3. di prendere atto, inoltre, delle modifiche comunicate dalla Società con la documentazione di riesame e descritte dettagliatamente nelle premesse del presente provvedimento;
4. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ai sensi dell'art. 29 quater comma 11 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'esercizio dell'attività di deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui ai punti **D15** ed **R13**, delle attività accessorie di cui al punto **R12** e dell'attività di recupero **R4** di cui agli allegati B e C alla parte IV del medesimo decreto;
5. di confermare, per le motivazioni esposte in premessa, le condizioni e prescrizioni cui il gestore dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività autorizzata elencate in dettaglio nell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
6. di stabilire i livelli di emissione dell'installazione per le varie matrici ambientali ed individuare le modalità di controllo di tali emissioni, la metodologia e la frequenza della loro misurazione da parte del gestore (monitoraggi e autocontrolli) e le modalità e le frequenze dei controlli programmati da parte di ARPA di cui all'art. 29 *decies* comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
7. di individuare le modalità e la frequenza di comunicazione dei dati relativi alle emissioni dell'installazione anche ai fini della loro messa a disposizione del pubblico come disposto all'art. 29 *decies* comma 2 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
8. di stabilire le misure relative alle condizioni diverse dal normale esercizio dell'installazione;
9. di disporre che, entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della presente

determinazione, vengano prestate le garanzie finanziarie dovute a copertura dell'attività di gestione rifiuti autorizzata con il presente provvedimento, con le modalità individuate dalla DGR 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i. sulla base dei quantitativi riportati nell'apposita tabella della sezione 2 dell'allegato che costituisce parte integrante del presente atto;

10. di stabilire che, in caso di violazioni alle prescrizioni riportate nella presente determinazione, si procederà all'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 29 *decies* comma 9 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. ed altri previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge. In particolare è facoltà dell'Autorità Competente rivalutare le condizioni e prescrizioni riportate nel presente provvedimento qualora necessario;

11. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate al precedente punto 4: il presente provvedimento non esonera il gestore dall'obbligo di conseguire gli altri atti necessari per l'esercizio dell'attività autorizzata e dagli adempimenti previsti dalla vigente normativa ed alla stessa applicabile;

12. di disporre che, ai sensi dell'art. 29 *octies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., il riesame avente valenza di rinnovo periodico della presente autorizzazione sarà disposto dall'Autorità Competente decorsi dodici anni dall'ultimo riesame dell'AIA effettuato sull'intera installazione e, pertanto, entro dodici anni dalla data di emanazione del presente provvedimento. Sono fatte salve le altre fattispecie di riesame disciplinate al medesimo articolo.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento innanzi al TAR Piemonte.

L'allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

Torino, 09/12/2021

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA  
SITI PRODUTTIVI)

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano

## Sezione 1 DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'attività svolta consiste nelle operazioni di recupero R12, R13 ed R4 e deposito preliminare D15 di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

### Rifiuti pericolosi

Su tali rifiuti non sono previste operazioni di miscelazione, bensì eventuale travaso nei serbatoi di stoccaggio destinati ai rifiuti contraddistinti da medesimo codice EER, prestando attenzione alla classe di pericolo.

### Rifiuti non pericolosi

Presso l'impianto i rifiuti vengono sottoposti ad operazioni di selezione e cernita, nonché ad operazioni di riduzione volumetrica, limitatamente a:

- i rifiuti metallici: mediante presso cesoia;
- i rifiuti di carta e cartone: mediante cassoni compattatori;
- i rifiuti di cui al CER 191212: mediante trituratore;

nel caso dei rottami è altresì ammissibile la *cessazione dalla qualifica di rifiuto*, ad esclusione dei rottami di rame.

Inoltre, viene prevista l'effettuazione di operazioni di selezione e cernita, nonché di eventuale accorpamento .

L'impianto è inoltre dotato di pelacavi.

### Rifiuti costituiti da RAEE

Non vengono effettuate operazioni di disassemblaggio.

## Sezione 2 ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI

Tabella A)

Categoria merceologica	EER	Descrizione	Mov. (t/a)	Dep. (t)	Mod. Stoc. - aree dep.	Operazione
Accumulatori	160601*	batterie al piombo	4500	125	Cassoni, cassonetti, fusti A1, interno	R13
	160602*	batterie al nichel-cadmio		1		R13 D15
	160603*	batterie contenenti mercurio		1		
	160604	batterie alcaline (tranne 160603)		1		
	160605	altre batterie ed accumulatori		1		
	200133*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie		5		
Rifiuti di origine mercatale	020304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	100	5	Cassoni chiusi A2, esterno	R12 R13 D15
	200302	rifiuti dei mercati		2		
Cavi di origine domestica	200140	Spezzoni di cavo elettrico ricoperto <sup>(1)</sup>	1	1	Cassoni cassonetti A22, interno	R12 R4 <sup>(3)</sup> R13
Metalli di origine domestica	200140	Metallo di provenienza domestica <sup>(2)</sup>	20	10	Cassoni cassonetti A22, interno	R12 R4 <sup>(3)</sup> R13
Ferrosi P	150111*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	1	1	Cassoni A8, interno	R13
Non ferrosi P	160807*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	1	1	Cassoni o cassonetti A13, interno	R13
	170409*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	10	1		
Legno P	030104*	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose	10	1	In cassoni, cassonetti, A11, interno	R13
	200137*	legno, contenente sostanze pericolose	10	1		
RAEE pericolosi	160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160209 a 160212 limitatamente ai monitor	10	1	Cassonetti o pallet, A27, interno	R13

Categoria merceologica	EER	Descrizione	Mov. (t/a)	Dep. (t)	Mod. Stoc. - aree dep.	Operazione
	200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	10		Cassonetti o scatole, A27, interno	
Rifiuti di plastica e gomma	070299	Rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente a - pannelli sportelli auto da attività di demolizione vetture, o attività di riparazione e sostituzione su vetture in uso, o da industria automobilistica - sfridi e scarti in gomma	4.000	250	Cassoni o sfuso a terra A25 esterno	R12 R13 D15
	070218	scarti di gomma				
Oli, emulsioni, adesivi e cere	120107*	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	2	4	Fusti, contenitori in metallo o plastica, su bacino di cont. e grigliato A14, interno e/o A12 esterno con copertura	R13
	120109*	Emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	5			
	130205*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	50			
	130206*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione	2			
	130207*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile	2			
	130208*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	2			
	200125	oli e grassi commestibili	5			
	080409*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	10			
	120112*	cere e grassi esauriti	10			
Filtri e liquidi da bonifica veicoli	160107*	filtri dell'olio	5	5	v. olio A14, interno	R13 D15
	160113*	liquidi per freni	2	0.4		R13
	160114*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	2	0.2		R13
Rifiuti di varia origine non pericolosi	120117	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16	10	1	In fusti, contenitori big bags <sup>(4)</sup> A18,interno	R12 R13 D15
	120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	10	1		
	120199	rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente a cascami di lavorazione in ferro, acciaio e ghisa e cascami di	5	1		

Categoria merceologica	EER	Descrizione	Mov. (t/a)	Dep. (t)	Mod. Stoc. - aree dep.	Operazione
		lavorazione in metalli non ferrosi e loro leghe				
	150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	25	10		
	160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	10	0,5		
	160122	componenti non specificati altrimenti	200	10		
	160304	Rifiuti inorganici diversi da quelli di cui alla voce 160303	200	10	In cassoni o sfuso a terra	R12 R13 D15
	160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	100	5	A25 Esterno	
	160505	gas in contenitori a pressione diversi da quelli di cui alla voce 160504	3	0,5	In fusti, contenitori, big bags	R12 R13 D15
	191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	1000	50	Cassoni o sfuso a terra, A26 Esterno	R12 R13 D15
	200201	rifiuti biodegradabili (sfalci)	200	5	Cassone A30 Esterno	R13
	200307	rifiuti ingombranti	100	25	In cassoni o sfusi a terra A5 interno	R12 R13 D15
	160115	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14	2	0.2	v. olio A14, interno	R12 R13
Rifiuti di varia origine pericolosi	150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	20	10		R13
	150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	25	5	In fusti, contenitori big bags,	R13 D15
	160111*	pastiglie per freni, contenenti amianto	5	1	( <sup>4</sup> )	R13 D15
	160504*	Gas in contenitori a pressione (compresi gli halon) contenenti sostanze pericolose	3	0,5	A20, interno	R13 D15
	160708*	rifiuti contenenti olio	1	0.5		R13 D15
	160709*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	1	0.5		R13 D15
	170204*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze	1	1		R13

Categoria merceologica	EER	Descrizione	Mov. (t/a)	Dep. (t)	Mod. Stoc. - aree dep.	Operazione
		pericolose o da esse contaminati				
	170603*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose, limitatamente a lana di roccia contaminata	50	5	Big bags, A29, interno	R13 D15
Imballaggi in materiali misti	150106	Imballaggi in materiali misti	4720	340	Cassoni o sfuso a terra, A19, esterno	R12 R13 D15

(<sup>1</sup>) con le seguenti limitazioni:

Quantitativo massimo di provenienza domestica, pro capite: 0,05 t/a

Diametro massimo 0,8 cm

(<sup>2</sup>) Rottami ferrosi e non ferrosi con le seguenti limitazioni: quantitativo massimo di provenienza domestica, pro capite: 1,5 t/a

(<sup>3</sup>) ad esclusione del rame per cui, in assenza della Certificazione rilasciata ai sensi del Regolamento (EU) n. 715/2013 non è ammissibile la cessazione dalla qualifica di rifiuto;

(<sup>4</sup>) in funzione delle caratteristiche e tipologia, raggruppati per CER omogenei.

L'accorpamento consiste nell'attività di riconfezionamento, reimballaggio e/o ricondizionamento ai fini dell'ottimizzazione della fase di trasporto, in cui i singoli rifiuti accorpatisi mantengono la loro individualità, senza modifica della composizione o delle loro caratteristiche fisico chimiche, conservando i codici CER dei singoli lotti.

Con la codifica R12 si intendono le operazioni di cernita, selezione ed eventuale riduzione volumetrica

Tabella per il calcolo delle garanzie finanziarie:

Capacità massima di stoccaggio rifiuti non pericolosi (t)	729,2
Capacità massima di stoccaggio rifiuti pericolosi (t)	171,10

Nel complesso IPPC alcune tipologie di rifiuti, non ricomprese nella tabella precedente, vengono gestite secondo le modalità di cui all'art. 216 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per cui la società è iscritta al Registro delle imprese che effettuano attività di recupero, con il n. **4/2016**, classe di appartenenza: **2<sup>^</sup>**

I rifiuti gestiti secondo tale modalità sono quelli riportati nella seguente Tabella B):

Tabella B)

EER	TIPOLOGIA DI RIFIUTO <i>All. 1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.</i>	Attività di recupero	Q.tà massima mov. (t/a)	Q.tà massima stoccabile (t)
150101 150105 200101	1.1: rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi	R13	280	20
101112 150107 160120 170202 191205 200102	2.1: imballaggi, vetro di scarto e altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	R13	100	20
100210 100299 120101 120102 150104 160117 170405 190102 190118 191202	3.1: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	R13 R4 <sup>(1)</sup>	70.000	3.000
100899 110501 110599 120103 120104 150104 170401 170402 170403 170404 170406 170407 191002 191203	3.2: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	R13 R4 <sup>(2)</sup>	5.000	30
150104 150105 150106 191203	3.3: sfridi o scarti di imballaggio in alluminio, e di accoppiati carta plastica e metallo	R13	50	5
110299 120103 120104	3.12: rottami metallici e plastici contenenti metalli preziosi	R13	20	5
160116 160117 160118 160106	5.1: parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili	R13 R4 <sup>(3)</sup>	2.000	100
160106 160116 160117 160118	5.2: parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prive di amianto e risultanti dalle operazioni di messa in sicurezza	R13 R4 <sup>(3)</sup>	50	20
160801	5.5: marmitte catalitiche esauste contenenti metalli preziosi	R13	10	1

<b>EER</b>	<b>TIPOLOGIA DI RIFIUTO</b> <i>All. 1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.</i>	<b>Attività di recupero</b>	<b>Q.tà massima mov.</b> (t/a)	<b>Q.tà massima stoccabile</b> (t)
160216 170402 170411	5.7: spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto	R13	30	20
160118 160216 170401 170411	5.8: spezzoni di cavo di rame ricoperto	R13	30	20
160216 170411	5.9: spezzoni di cavo in fibra ottica ricoperta di tipo dielettrico (a), semi-dielettrico (b) e metallico (c)	R13	15	1
100210 120101 120102 120103	5.14: scaglie di laminazione e stampaggio	R13	100	30
160214 160216 200136	5.19: apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo	R13	100	10
020104 150102 170203 191204 200139	6.1: rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	R13	1.000	30
070213 120105 160119 160216 170203	6.2: sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche	R13	1.200	30
070213 120105 160119	6.5: paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche	R13	20	5
070213 120105 160119	6.6: imbottiture sedili in poliuretano espanso	R13	10	5
070213 120105 160119	6.11: pannelli sportelli auto	R13	10	5
101311 170101 170102 170103 170107 170802 170904	7.1: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cem. armato e non	R13	200	20
170802	7.13: sfridi di produzione di pannelli di gesso; demolizione edifici	R13	50	10
170604	7.29: rifiuti di lana di vetro e lana di roccia	R13	18	5
040209 040221 040222 200110 200111	8.4: rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre naturali, sintetiche e artificiali	R13	150	10
191208 200110 200111	8.9: indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post-consumo	R13	150	1

EER	TIPOLOGIA DI RIFIUTO <i>All. 1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.</i>	Attività di recupero	Q.tà massima mov. (t/a)	Q.tà massima stoccabile (t)
030101 030105 030199 150103 170201 191207 200138	9.1: scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	R13	3.000	15
160103	10.2: pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma	R13	300	25
080318 160216	13.20: gruppo cartuccia toner per stampante laser, contenitori toner per fotocop., cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto d'inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad aghi	R13	30	0,5

<sup>(1)</sup> R4 produzione di EoW secondo i criteri di cui al Regolamento UE n. 333/2011

<sup>(2)</sup> R4 produzione di EoW secondo i criteri di cui al Regolamento UE n. 333/2011, limitatamente ai rottami di alluminio, per gli altri rottami, ai fini della produzione di MPS, il riferimento è il D.M. 5/02/98. Non è ammissibile la produzione di EoW dai rottami di rame in assenza della Certificazione n. 715/2013.

<sup>(3)</sup> R4 produzione di EoW limitatamente alle componenti in ferro, acciaio, alluminio secondo i criteri di cui al Regolamento UE n. 333/2011

La capacità massima di stoccaggio di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (EoW) all'interno dell'installazione è stata indicata pari ad un valore medio di 6.000 t.

Il lotto massimo di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto (EoW), a cui deve essere riferita la dichiarazione di conformità, è stata indicata pari ad un valore di 30 t.

L'attività di recupero in procedura semplificata, così come da comunicazione ex art. 216 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni di cui al DM 5/2/1998 e s.m.i., con riferimento alle tipologie di rifiuto autorizzate, nonché delle prescrizioni contenute nel presente atto.

Per tali rifiuti il gestore non è tenuto al versamento delle garanzie finanziarie, ma è fatto salvo l'obbligo di **effettuare, entro il 30 aprile di ciascun anno, il versamento dei diritti di iscrizione annuali** al Registro delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata, con le modalità reperibili sul sito istituzionale [www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it), pena la sospensione dell'iscrizione stessa.

### Sezione 3      **PRESCRIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI**

È fatto obbligo di rispettare gli elaborati tecnici e gli intendimenti gestionali dichiarati nella documentazione allegata alla domanda di AIA, nelle successive comunicazioni da cui discendono gli atti di aggiornamento e nella documentazione trasmessa in occasione del presente riesame.

A conferma ed integrazione di quanto dichiarato dal gestore, si prescrive il rispetto di quanto di seguito specificato.

- 3.1) Le tipologie di rifiuti per le quali la Società Fer-Nova S.r.l. è autorizzata ad effettuare le operazioni di deposito preliminare e messa in riserva con eventuali operazioni accessorie di selezione e cernita, accorpamento (operazioni **D15** ed **R13**, **R12** degli Allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.) e, limitatamente ai rottami ferrosi e non (ad esclusione dei rottami di rame), recupero (operazioni **R4**), sono esclusivamente quelle riportate alle Sezione 2 del presente allegato;
- 3.2) le tipologie di rifiuti, la capacità massima deposito e di trattamento dei rifiuti autorizzati sono quelle dettagliate alla precedente sezione 2;
- 3.3) le aree di lavorazione e di stoccaggio del materiale/rifiuto sono quelle riportate nella documentazione tecnica trasmessa nel corso del presente procedimento di riesame e nella planimetria rappresentata nella successiva Sezione 6, trasmessa con le integrazioni 25/11/2021;
- 3.4) nell'impianto devono essere distinte le aree:
  - deposito dei rifiuti ex art. 216 D.lgs. 152/06;
  - deposito Eow distinte per le diverse tipologie merceologiche;
  - deposito dei rifiuti ex art. 208 D.lgs. 152/06 (ricompreso nella presente AIA) di cui al presente atto;
  - conferimento e stoccaggio dei Raee;
- 3.5) gli imballaggi vuoti, si intendono tali se contenenti meno del 5 % in peso di liquido;
- 3.6) nel caso di cernita manuale dovranno essere rispettati i criteri igienico sanitari e le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
- 3.7) non è ammessa la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità, così come previsto all'art. 187 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 3.8) i rifiuti devono essere gestiti nel rispetto delle finalità di cui all'art. 177 comma 4 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e quindi:
  - senza determinare rischi per l'acqua l'aria il suolo nonché per la fauna e la flora;
  - senza causare inconvenienti da rumori e odori;
  - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse tutelati ai sensi della normativa vigente;
- 3.9) tutti i recipienti contenenti rifiuti devono essere contrassegnati con etichette o targhe ben

visibili per dimensione e collocazione indicanti il codice CER e la descrizione dei rifiuti in essi contenuti, fatto salvo il rispetto di quanto espressamente previsto dalla normativa vigente;

- 3.10) i contenitori fissi e mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti in essi contenuti ed essere provvisti di sistemi di chiusura e mezzi di presa atti ad effettuare in sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento. Devono, inoltre, essere mantenuti integri e provvisti di chiusure atte a impedire la fuoriuscita del contenuto;
- 3.11) tutte le aree interessate dall'attività di deposito e dalla movimentazione dei rifiuti devono essere accuratamente mantenute in efficienza: in particolare deve essere mantenuta integra l'impermeabilizzazione della pavimentazione (sia delle aree interne che delle aree esterne), delle canalette e di eventuali pozzetti di raccolta degli sversamenti;
- 3.12) lo stoccaggio dei rifiuti dovrà avvenire in modo tale che sia assicurata una agevole manovra dei mezzi di movimentazione e ne sia garantita l'esecuzione in sicurezza;
- 3.13) deve essere disponibile presso l'impianto un dispositivo di rilevazione della radioattività, anche portatile, che deve essere mantenuto in efficienza e regolarmente utilizzato per il controllo delle tipologie di rifiuti a rischio (ad. es. metalli di varia origine, ecc). In caso di rinvenimento di sorgenti radioattive, la Società dovrà attenersi alle procedure previste dal Piano di intervento per la messa in sicurezza in caso di rilevamento di sorgenti orfane sul territorio della Città Metropolitana di Torino emanato dalla Prefettura di Torino con atto n. 27035 del 1/7/2009. Devono, inoltre, essere effettuati i controlli radiometrici su rottami e materiali metallici secondo le modalità indicate nella DGR n. 37-2766 del 18/10/2011;
- 3.14) nell'esercizio dell'attività di gestione rifiuti autorizzata dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali atti ad evitare la generazione di polveri, odori molesti e a limitare per quanto tecnicamente attuabile la propagazione di emissioni diffuse;
- 3.15) i rifiuti costituiti da solventi o contenenti solventi dovranno essere stoccati in modo tale da evitare il loro surriscaldamento ed evitare il rischio di formazione di vapori e gas infiammabili;
- 3.16) i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per l'eventuale fuoriuscita di liquidi;

#### **in materia di rifiuti costituiti da pile ed accumulatori esausti**

- 3.17) il conferimento in impianto deve essere effettuato adottando i criteri individuati nel D.lgs. 188/2008 e s.m.i. ed in particolare:
  - 3.17.1 deve esserne garantita la protezione durante le operazioni di carico e scarico, in modo tale da evitare il danneggiamento dei componenti che contengono liquidi o fluidi;
  - 3.17.2 nel settore adibito allo stoccaggio di pile e accumulatori esausti non sono ammesse

operazioni di disassemblaggio;

- 3.17.3 i rifiuti non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze pericolose per l'ambiente comprometterne il successivo recupero;
- 3.17.4 presso l'impianto deve essere custodita una congrua quantità di sostanze assorbenti da utilizzare in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide e alcaline fuoriuscite dagli accumulatori, secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 20/2011;
- 3.17.5 i contenitori destinati allo stoccaggio di pile e accumulatori devono essere realizzati in materiale anticorrosivo, avente adeguate proprietà di resistenza fisico meccanica;
- 3.17.6 presso l'impianto deve essere previsto un deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento di liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide e alcaline fuoriuscite dagli accumulatori, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministero dell'Ambiente n. 20/2011;

in materia di **rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)**

3.18 ) dovranno essere rispettati i disposti del D.lgs. 49/2014, in particolare:

- 3.18.1 lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero. Nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature. I RAEE dovranno essere depositati almeno secondo i raggruppamenti di cui all'Allegato 1 del D.M. 185/2007;
- 3.18.2 la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
- 3.18.3 le aree di messa in riserva devono essere delimitate fisicamente e segnalate da opportuna cartellonistica, nella quale vengano indicate la denominazione della zona, la capacità di deposito, la natura e la tipologia dei rifiuti stoccati (CER);

in materia di **rottami ferrosi e non ferrosi (limitatamente ai rottami di alluminio)**,

- 3.19 ) con riferimento ai CER riportati in tabella della Sezione 2 del presente atto, è ammissibile la *cessazione dalla qualifica di rifiuto* con produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione e trattamento per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento Consiglio UE n. 333/2011 "Regolamento recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio". Tale trattamento si configura come attività R4, allegato C al D.lgs 152/06 e s.m.i., nel rispetto dei criteri richiamati dal Regolamento citato;
- 3.20 ) con riferimento ai rifiuti di cui al precedente punto, per cui si determina la *cessazione dalla qualifica di rifiuto*, deve essere redatta la *dichiarazione di conformità* per ciascuna partita di

rottami metallici (ferrosi e alluminio) in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento n. 333/2011/UE;

- 3.21 ) il lotto massimo di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto (EoW), a cui deve essere riferita la dichiarazione di conformità, come dichiarato dalla società, è pari a di 30 t;
- 3.22 ) la società deve provvedere a mantenere attivo il sistema di gestione della qualità così come previsto dall'art. 6 del Regolamento n. 333/2011/UE, rinnovando ogni tre anni il certificato di cui all'art. 6 comma 5 e trasmettendolo in copia all'ufficio scrivente e ad ARPA entro 30 gg dall'ottenimento;
- 3.23 ) per i rottami di rame non è ammessa l'attività R4 e conseguentemente la cessazione dalla qualifica di rifiuto del materiale risultante, poiché non rispondente ai criteri della Certificazione rilasciata ai sensi del Regolamento (EU) n. 715/2013;
- 3.24 ) **limitatamente ai rifiuti non pericolosi costituiti da metalli non ferrosi (ad esclusione dei rottami di alluminio e di rame)**, di cui ai CER riportati nella Tabella della Sezione 2 del presente atto, continuano ad applicarsi i criteri di cui al D.M. 5/02/98 e s.m.i. per cui è ammissibile la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale, trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche:
- oli e grassi < 2% in peso
  - PCB e PCT < 25 ppb
  - inerti, metalli ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati < 5% in peso come somma totale
  - solventi organici < 0,1% in peso
  - polveri con granulometria < 10 mm non superiori al 10% in peso delle polveri totali
  - non radioattivo ai sensi del D.lgs. 17/03/1995 n. 230;
  - non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti né materiali pericolosi e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

Tale trattamento si configura come attività R4, allegato C al D.lgs 152/06 e s.m.i. Da tale trattamento è ammissibile la produzione di MPS, nel rispetto dei criteri richiamati dalla norma tecnica di riferimento costituita dal D.M. 5/02/98 e s.m.i. ovvero MPS per l'industria metallurgica conforme alle specifiche UNI ed EURO;

- 3.25 ) la capacità massima di stoccaggio di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (EoW) all'interno dell'installazione è, come dichiarato dalla società, pari a 6.000 t;
- 3.26 ) **i rifiuti di cui ai codici CER 020304 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione e 200302 rifiuti dei mercati** devono essere stoccati in cassoni a tenuta stagna, dotati di sistema di chiusura e devono essere avviati agli impianti di recupero entro massimo 48 h dal ricevimento degli stessi;

- 3.27) deve essere garantito a qualsiasi ora l'immediato accesso all'impianto da parte del personale degli organi di Vigilanza e Controllo, compreso il Comune di Torino, senza obbligo di approvazione preventiva da parte della direzione e sia reso fattibile il prelievo di qualunque sostanza presente presso l'insediamento; sia inoltre sempre possibile reperire un responsabile tecnico;
- 3.28) l'attività deve essere esercitata nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 e s.m.i., concernente la determinazione delle attività soggette alle visite e prevenzione incendi di cui al DM 10/03/98; si richiama altresì all'osservanza delle norme di sicurezza vigenti e l'adozione delle cautele, degli accorgimenti e degli apprestamenti adeguati ad assicurare un sufficiente grado di sicurezza antincendio;
- 3.29) il gestore dovrà preventivamente accertare che i terzi cui saranno affidati i rifiuti per ulteriori attività di smaltimento/recupero siano in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente qualora dovute;
- 3.30) la presente autorizzazione, corredata di una copia di tutta la documentazione trasmessa in allegato all'istanza di AIA, nelle successive comunicazioni da cui discendono gli atti di aggiornamento e nella documentazione trasmessa in occasione del presente riesame, deve essere sempre custodita anche in copia presso la sede operativa di cui all'oggetto.
- 3.31) **per i rifiuti di cui ai CER 160505 e 160504\*:**
- 3.31.1 devono essere provvisti dell'apposito cappello di protezione delle valvole o di altra idonea protezione;
- 3.31.2 in fase di movimentazione:
- devono essere maneggiati con cautela evitando gli urti violenti tra di loro o contro altre superfici, cadute o altre sollecitazioni meccaniche che possano comprometterne l'integrità e la resistenza;
  - non devono essere sollevati dal cappello, né trascinati, né fatti rotolare o scivolare sul pavimento. La loro movimentazione, anche per brevi distanze, deve avvenire mediante carrello a mano od altro opportuno mezzo di trasporto;
  - per sollevare i recipienti non devono essere usati elevatori magnetici né imbracature con funi o catene. Eventuali sollevamenti a mezzo gru, paranchi o carrelli elevatori devono essere effettuati impiegando esclusivamente le apposite gabbie, o cestelli metallici, o appositi pallets;
- 3.31.3 in fase di messa in riserva:
- non devono essere esposti all'azione dei raggi solari, a temperature superiori a 50°C, a umidità eccessiva né ad agenti chimici corrosivi e non devono essere esposti né raffreddati artificialmente a temperature molto basse;
  - non devono essere posizionati accanto a montacarichi, sotto palchi di passaggio o in presenza di oggetti pesanti;

- devono essere ubicati in luoghi asciutti, freschi, ben areati e privi di sorgenti di calore quali tubazioni di vapore, radiatori, e comunque lontano da luoghi con rischio d'incendio;
- è vietato immagazzinare nella medesima area recipienti contenenti gas fra di loro incompatibili;
- i recipienti devono essere tenuti in posizione verticale ed assicurati alle pareti con catenelle od altro mezzo idoneo, per evitarne il ribaltamento, quando la forma del recipiente non sia già tale da garantirne la stabilità.

**Per la gestione dei rifiuti di origine domestica conferiti da soggetti privati:**

- 3.32 ) il rifiuto di cui al CER 200140 "Spezzoni di cavo elettrico ricoperto" può essere ritirato dalla società per un quantitativo massimo di 50 kg annui dal singolo conferitore privato e per un quantitativo massimo annuo di 1 t complessivamente proveniente da tali soggetti. Il diametro del cavo non potrà superare 0,8 cm. Tali rifiuti dovranno essere stoccati in area separata rispetto a quelli di origine non domestica di cui ai CER 160118-160216-170401-170402-170411;
- 3.33 ) nel caso di conferimento di cavi elettrici, gli stessi non possono essere ritirati qualora sprovvisti della guaina di rivestimento;
- 3.34 ) il rifiuto di cui al CER 200140 costituito da "*metalli ferrosi e non ferrosi*" può essere ritirato dalla società per un quantitativo massimo di 1500 kg annui dal singolo conferitore privato;
- 3.35 ) le tipologie merceologiche dei rifiuti di cui sopra devono essere quelle riconducibili ad un circuito domestico ovvero di hobbistica, escludendo pertanto polveri, tornitura, molatura, sfridi, cadute di officina, cascami di lavorazione;
- 3.36 ) il gestore dell'impianto dovrà altresì valutare se i rifiuti conferiti siano effettivamente riconducibili all'ambito *domestico*, provvedendo a respingere conferimenti anomali, provvedendo a segnalare gli eventuali abusi agli organi di controllo;
- 3.37 ) sul registro di carico/scarico dei rifiuti dovranno essere riportate tutte le informazioni obbligatorie, nel rispetto dell'art. 190 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.; nello specifico: estremi identificativi del produttore e/o trasportatore del rifiuto comprensivi del codice fiscale; descrizione merceologica del rifiuto (spezzoni di cavo elettrico ricoperto, rottame ferroso o rottame non ferroso); luogo di produzione del rifiuto; indicazione del mezzo e della targa con cui il rifiuto è stato trasportato;

in materia di **rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE):**

- 3.38 ) dovranno essere rispettati i disposti del D.lgs. 49/2014, in particolare:

3.38.1 nelle aree di deposito destinate ai RAEE devono essere mantenute visibilmente separate le apparecchiature classificate speciali non pericolose da quelle pericolose;

3.38.2 lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero. Nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature. I RAEE dovranno essere depositati almeno secondo i raggruppamenti di cui all'Allegato 1 del D.M. 185/2007;

3.38.3 la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;

3.38.4 le aree di messa in riserva devono essere delimitate fisicamente e segnalate da opportuna cartellonistica, nella quale vengano indicate la denominazione della zona, la capacità di deposito, la natura e la tipologia dei rifiuti stoccati (CER), lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati;

3.38.5 il deposito dei RAEE deve essere effettuato in modo da garantire che le apparecchiature particolarmente fragili siano conservate intatte in vista delle successive operazioni di messa in sicurezza o di recupero presso terzi;

3.39 ) per **i rifiuti contenenti amianto** (lana di roccia contaminata) necessita:

3.39.1 siano mantenute in efficienza le impermeabilizzazioni della pavimentazione, dei piani di posa e di lavoro delle aree interessate al deposito/movimentazione dei rifiuti contenenti amianto;

3.39.2 i rifiuti contenenti amianto di cui al CER 170603\* devono essere gestiti con tutti gli accorgimenti atti a ridurre il pericolo di dispersione. Tali rifiuti devono pervenire imballati e con imballo integro;

3.39.3 i contenitori dei rifiuti costituiti da materiale da demolizione contenente amianto devono essere integri ed etichettati;

3.40 ) le partite omogenee di materiale selezionato per specifiche merceologiche devono essere avviate ad impianti che ne effettuano direttamente il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo, in sostituzione di altre materie prime; le eventuali partite omogenee di materiale già selezionato che per quantità non possano essere conferite direttamente ai soggetti che ne effettuano il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo, possono essere affidate ad altri soggetti che, per loro natura e struttura tecnica, operano per raggiungere la quantità occorrente per il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo;

3.41 ) è fatto obbligo provvedere periodicamente alla derattizzazione dell'area destinata allo stoccaggio provvisorio ed al trattamento.

#### **Sezione 4      PRESCRIZIONI IN MATERIA DI ACQUE METEORICHE**

Nell'esercizio dell'attività di gestione rifiuti autorizzata, il gestore dovrà attenersi alle modalità gestionali riportate nel Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche redatto conformemente al Regolamento Regionale 1/R, approvato da Smat con nota prot. n. 10926 del 13/02/2008, che si intende interamente richiamato nel presente provvedimento.

## Sezione 5 CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

### 5.1 Situazioni di emergenza

Al verificarsi di situazioni di emergenza, inconvenienti o incidenti, fatti salvi gli adempimenti previsti espressamente dalla normativa vigente, dovranno essere adottate le procedure indicate nel piano di emergenza già trasmesso in data 22/09/2015 con nota di prot. C.M.To. n. 131600. Il piano di emergenza deve, tra l'altro, prevedere:

- la comunicazione tempestiva alle autorità competenti al controllo (Città Metropolitana di Torino, ARPA e Sindaco del Comune sede dell'impianto) contenente la descrizione della problematica occorsa;
- l'indicazione delle procedure che il gestore intende mettere in atto nell'immediato e a medio-lungo termine per evitare o contenere il più possibile l'instaurarsi di situazioni di pericolo per l'ambiente e gli addetti, compresa se necessaria la sospensione delle attività di trattamento rifiuti autorizzate;
- l'indicazione delle cause di quanto occorso e degli accorgimenti tecnici e gestionali che il gestore intende attuare per evitare il verificarsi di analoghe situazioni in futuro.

### 5.2 Modifiche dell'impianto o variazione del gestore

Per le modifiche dell'impianto e per le variazioni del gestore si fa salvo il rispetto di quanto espressamente previsto dall'art. 29 nonies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

### 5.3 Cessazione definitiva dell'attività

Il gestore deve comunicare con congruo preavviso (non inferiore a 30 giorni) mediante posta elettronica certificata, la data di fine esercizio dell'attività autorizzata. In merito è fatto obbligo al gestore di provvedere entro la suddetta data al recupero/ smaltimento di tutto il materiale/rifiuto presente presso l'insediamento ed alla dismissione delle aree e delle strutture fisse interessate dall'attività di gestione rifiuti, secondo il **piano di dismissione** già presente agli atti della Città Metropolitana di Torino e trasmesso in data 22/09/2015 con nota di prot. C.M.To. n. 131600. Il piano dovrà essere aggiornato contestualmente a rilevanti variazioni dell'attività e comunque in occasione del preavviso di fine esercizio;

Ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettere b) e e), il Gestore deve inoltre:

- valutare lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione
- eseguire gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza alle attività autorizzate.



## Sezione 7 PIANO DI MONITORAGGIO E TRASMISSIONE DATI

Ai sensi degli artt. n. 29 sexies comma 6 e n. 29 decies comma 2 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., il gestore deve trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno alla Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi della Città Metropolitana di Torino, alla struttura dell'ARPA competente per territorio ed al Comune di Torino, una relazione contenente i seguenti dati esposti in modo sintetico anche per macrocategorie in modo da risultare leggibili da parte dei soggetti che ne chiedono l'accesso a norma di legge:

### 7.1 Rifiuti

- quantitativo di ciascun rifiuto ritirato nell'anno solare precedente a quello di invio della relazione medesima;
- quantitativo di ciascun rifiuto in uscita dall'insediamento nell'anno solare precedente a quello di invio;
- eventuali problematiche occorse nell'esercizio dell'attività durante l'anno di riferimento e gli accorgimenti messi in atto per la loro risoluzione.

### 7.2 Sistemi di contenimento serbatoi/vasche di deposito

Esecuzione, con frequenza annuale di una prova di tenuta idraulica sui bacini/vasche a servizio dei deposito di sostanze/rifiuti liquidi

### 7.3 Energia

Relazione riassuntiva dei rilievi effettuati secondo le specifiche riportate al punto 7.1.1.4 dell'allegato 5 – Piano di monitoraggio e controllo – trasmesso dalla società Fer Nova srl con istanza di AIA in data 5/09/2014 e qui di seguito riportato:

Descrizione	Tipologia	Punto di misura	METODO MISURA	QUANTITA' UTILIZZATA	UNITÀ DI MISURA	FREQUENZA AUTOCONTROLLO	MODALITA' REGISTRAZIONE	REPORT
Energia Elettrica	Utenze industriali e civili	CONTATORE	LETTURA CONTATORE		MWh/a	BIMESTRALE	CARTACEO	ANNUALE
Energia Termica	Utenze industriali e civili	CONTATORE	CALCOLO		MWh/a	BIMESTRALE	CARTACEO	ANNUALE

### 7.4 Consumo risorsa idrica

Relazione riassuntiva dei rilievi effettuati secondo le specifiche riportate al punto 7.1.1.3 dell'allegato 5 – Piano di monitoraggio e controllo – trasmesso dalla società Fer Nova srl con istanza di AIA in data 5/09/2014 e qui di seguito riportato:

Tipologia approvvigionamento	Punto di misura	METODO MISURA	FASE DI UTILIZZO	QUANTITA' UTILIZZATA	UNITÀ DI MISURA	FREQUENZA AUTOCONTROLLO	MODALITA' REGISTRAZIONE	REPORT
Acquedotto	Pozzo	CONTATORE	USO IDROSANITARIO		MC	BIMESTRALE	CARTACEO	ANNUALE

## 7.5 Consumo combustibili

Relazione riassuntiva dei rilievi effettuati secondo le specifiche riportate al punto 7.1.2 dell'allegato 5 – Piano di monitoraggio e controllo – trasmesso dalla società Fer Nova srl con istanza di AIA in data 5/09/2014 e qui di seguito riportato, integrato dai consumi di gasolio utilizzato per il trituratore:

Descrizione	Fase di utilizzo	Punto di misura	METODO MISURA	QUANTITA' UTILIZZATA	UNITÀ DI MISURA	FREQUENZA AUTOCONTROLLO	MODALITA' REGISTRAZIONE	REPORT
Metano	GENERATORI SERVIZIO UFFICI	CONTATORE	LETTURA CONTATORE		Nm <sup>3</sup>	BIMESTRALE	CARTACEO	ANNUALE
Gasolio	GENERATORE PRESSA CESOIA	CONTATORE	LETTURA CONTATORE		Nm <sup>3</sup>	BIMESTRALE	CARTACEO	ANNUALE

## 7.6 Rumore

La società deve provvedere ad effettuare campagne di misurazioni con cadenza biennale o, qualora intervengano delle modifiche all'impianto, entro 30 gg dal termine dei lavori di modifica, secondo le specifiche riportate al punto 8 dell'allegato 5 – Piano di monitoraggio e controllo – trasmesso dalla società Fer-Nova s.r.l. con istanza di AIA e qui di seguito riportato:

### 8 RUMORE

Le misure del rumore nell'ambiente esterno, eseguite in passato in prossimità dei potenziali recettori disturbati, hanno evidenziato rispetto dei limiti assoluti di emissione e di immissione previsti dalla classificazione acustica del territorio. A scopo cautelativo, anche in virtù dell'aumento della vetustà dei macchinari saranno condotti rilievi fonometrici con cadenza biennale.

L'archiviazione avverrà in modo cartaceo.

## 7.7 Acque meteoriche a valle del trattamento

Trasmissione (anche a SMAT) di copia dei certificati analitici relativi alle analisi effettuate annualmente su un campione di acqua prelevato a valle del sistema di trattamento, con la determinazione dei seguenti parametri chimico-fisici:

pH, COD, P tot, materiali sedimentabili, materiali sospesi totali, Cr totale, Cr (VI), Fe (come Fe), Pb totale, Zn (come Zn), idrocarburi totali.

## 7.8 Aree di stoccaggio

Trasmissione di relazione tecnica descrittiva relativa alle operazioni di verifica annuale di integrità di serbatoi/vasche/platee e bacini di contenimento, secondo le specifiche riportate al punto 9.1.2

dell'allegato 5 – Piano di monitoraggio e controllo – trasmesso dalla società Fer Nova srl con l'istanza di AIA e qui di seguito riportato:

DESCRIZIONE	VERIFICA EFFETTUATA	CONTROLLO	NOTE/ CRITICITÀ RISCONTRATE.	REPORT
VASCHE	PROVA DI TENUTA IN OCCASIONE LAVAGGIO	ANNUALE		ANNUALE

### 7.9 Sistemi di contenimento serbatoi/vasche di deposito

Esecuzione, con frequenza annuale di una prova di tenuta idraulica sui bacini/vasche a servizio dei depositi di sostanze/rifiuti liquidi

### 7.10 Controlli programmati di cui all'art. 29 decies comma 3.

Ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., l'ARPA effettua il controllo programmato dell'impianto con oneri a carico del gestore secondo quanto previsto dall'art. 29 decies comma 3 con frequenza triennale con le seguenti modalità:

- verifica del rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- verifica dell'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte del gestore dei dati ambientali e di situazioni inconvenienti od incidenti che abbiano influito in modo significativo sull'impianto;
- verifica dell'impatto acustico generato dall'attività tramite l'esecuzione di un rilievo fonometrico nell'arco di validità dell'AIA.

### 7.11 Dati E-PRTR

Ai sensi del D.P.R. n. 157/11, entro il 30 aprile di ogni anno, le aziende titolari di AIA devono verificare l'obbligo di compilare e trasmettere all'ISPRA la dichiarazione annuale E-PRTR. Le dichiarazioni presentate vengono poi validate dalla Città Metropolitana di Torino e ritrasmesse ad ISPRA, unitamente alle informazioni relative alle dichiarazioni non pervenute.

Al fine di permettere una corretta validazione delle dichiarazioni, il gestore dovrà inviare con le stesse modalità sopra specificate un apposito documento che contenga le valutazioni, i dati ed i calcoli effettuati al fine di stabilire l'assoggettabilità agli obblighi di dichiarazione E-PRTR per l'anno di riferimento. Tale documento dovrà essere presentato anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione.